

# La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro - 26 Giugno 2023

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## Esemplificazione e casi applicativi

**confimi industria**  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Marco Patruno

FiSA – aderente FINCO – Confimi Industria



# PROGRAMMA

## □ I 3 NUOVI DECRETI MINISTERIALI CHE MODIFICANO E SOSTITUISCONO IL DM 10.03.98

- Decreto Controlli - DM 01 settembre 2021, Decreto GSA - DM 02 settembre 2021, Decreto Minicode - DM 03 settembre 2021.

## □ Il Decreto Controlli DM 01 settembre 2021

- Controlli e manutenzioni degli impianti e attrezzature antincendio. La Qualificazione dei Tecnici Manutentori (TMQ)
- Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
- La sorveglianza DM 01.09.21 Vs DM 10.03.98. Cosa cambia.

## □ Il Decreto GSA DM 02 settembre 2021

- La Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio e emergenza
- Il Piano di Emergenza

## □ La Strategia Antincendio S5, DM 3 agosto 2015 e s.m.i.

- La GSA in esercizio
- Il Registro dei Controlli
- Il Piano per il mantenimento del livello di sicurezza
- Il centro di gestione emergenze
- le figure preposte alla sicurezza antincendio.

La GSA in emergenza

## Allegato I IL DECRETO CONTROLLI - DM 01 settembre 2021

Dedicato alla **manutenzione e ai controlli periodici**, indica che il Datore di Lavoro deve garantire che vengano effettuati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione e **predisporre un registro dei controlli sul quale annotarli**.

**IL DATORE DI LAVORO**, deve predisporre **Il Registro dei Controlli**, dove annotare **controlli ed interventi manutentivi**. Deve essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

Indica che **la manutenzione e i controlli periodici** di impianti, attrezzature e altri sistemi

Indica che **la manutenzione e i controlli periodici** di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio **debbono essere effettuati da Tecnici Manutentori Qualificati**.

**Relativamente alla sorveglianza**, prevede che le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio debbano essere **sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti adeguatamente istruiti**, mediante la predisposizione di **idonee liste di controllo**.



# IL DECRETO CONTROLLI - DM 01 settembre 2021

Decreto Controlli  
Il Tecnico Manutentore Qualificato



## Allegato II

Dedicato alla **qualificazione dei Tecnici Manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.**

Porte tagliafuoco



Rivelazione incendi



E tutti gli altri presidi, estintori, idranti, gruppi di pompaggio, sprinkler, ecc

Fornisce indicazioni sui **requisiti previsti per il Tecnico Manutentore Qualificato** indicandone il percorso formativo e le sue responsabilità.

Evacuatori Fumo e Calore



# IL DECRETO CONTROLLI - DM 01 settembre 2021



IMPIANTO, ATTREZZATURA O SISTEMA DI SICUREZZA ANTINCENDIO		Durata della formazione ORE	
		Teorica	Pratica
3.1	Estintori d'incendio portatili e carrellati	8	4
3.2	Reti idranti antincendio	10	6
3.3	Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)	8	4
3.4	Sistemi automatici a sprinkler	24	8
3.5	Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI)	16	8
3.6	Sistemi di allarme vocale per gestione emergenze	8	6
3.7	Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	24	16
3.8	Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC)	24	16
3.8.1	Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore	16	8
3.8.2	Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) e Sistema di Ventilazione Orizzontale Forzata di fumo e calore (SVOF)	16	8
3.9	Sistemi a pressione differenziale	16	8
3.10	Sistemi a schiuma <i>(Il corso può essere erogato solo dopo aver superato il corso per sistemi sprinkler)</i>	16	8
3.11	Sistemi ad estinzione ad aerosol condensato	16	8
3.12	Sistemi a riduzione di ossigeno	16	8
3.13	Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	16	8
3.14	Sistemi a polvere	16	8

*In blu: modifiche introdotte dal DM 15 settembre 2022*

**Decreto Controlli**  
Il Tecnico Manutentore Qualificato






TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO  
..... PER QUALI PRESIDI ANTINCENDIO?  
TUTTI?

## Termini e definizioni

Con il termine **presidi antincendio** si intendono gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio.



## AD ESEMPIO QUALI **NON SONO** COMPRESI NEL DECRETO



illuminazione emergenza




Serrande tagliafuoco

Uscite di sicurezza



Protezione attraversamento impianti




Art. 2.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

**ma si applica..... alla  
manutenzione ordinaria  
o manutenzione  
straordinaria?**



INAIL

confimiindustria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Esemplificazione e casi applicativi



dipvvf.DCPREV.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0014804.06-10-2021

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Oggetto: DM 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". **Primi chiarimenti**

**!!! Solo manutenzione ordinaria**

## GENERALITA'

Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, **sono esclusi dall'applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all'art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008.**



Art. 2.

*Campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo

**Definizioni dall'abrogato DM 10.03.98**

**MANUTENZIONE ORDINARIA:** operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevole unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore espressamente previste.

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.



dipvvf.DCPREV.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0014804.06-10-2021

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a *standard definiti*;

d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Introduce la figura del Tecnico Manutentore Qualificato

... da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da ....

DM 10.03.98  
CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni **da effettuarsi con frequenza almeno semestrale**, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

## Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a *standard* definiti;

d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio:

e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

DM 01 settembre 2021



DM 10.03.98

SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

**Modifica la precedente definizione, introducendo un'indicazione puntuale sulla periodicità.**

**« ..... tra due controlli periodici .... »**

## Art. 3.

### *Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio*

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle

#### S.5.7.1

#### Registro dei controlli

1. Il responsabile dell'attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
  - a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
  - b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
  - c. le prove di evacuazione.
2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

ma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### ○ Registro dei Controlli

controllo periodico di  
e altri sistemi di sicurezza

Qualificati

## Art. 4.

### *Qualificazione dei tecnici manutentori*


1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

## Art. 6.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


**25 settembre 2022**





SOGGETTO FORMATORE

CENTRI DI FORMAZIONE




CENTRI DI ESAME

CEA ESTINTORI

EMME ANTINCENDIO

FARO ESTINTORI



## CEA ESTINTORI


- Estintori d'incendio
- Reti idranti antincendio
- Porte resistenti al fuoco
- Gruppi di pompaggio
- Sprinkler
- Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)





### EMME ANTINCENDIO

- Estintori d'incendio
- Reti idranti antincendio
- Porte resistenti al fuoco
- Gruppi di pompaggio
- Sprinkler
- Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)
- Sistemi di allarme vocale gestione Emergenze (EVAC)



### FARO ESTINTORI

- Estintori d'incendio
- Reti idranti antincendio
- Porte resistenti al fuoco
- Gruppi di pompaggio
- Sprinkler
- Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)
- Sistemi EVAC
- Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
- SENFC
- Sistemi a pressione differenziale
- Sistemi a schiuma
- Sistemi ad estinzione ad aerosol condensato



# DM 01 settembre 2021

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 settembre 2022.

**Modifiche al decreto 1° settembre 2021**, recante: «**Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**».

Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 del decreto  
del Ministro dell'interno 1° settembre 2021*

1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.».

**LA SOLA PARTE DEDICATA ALLA QUALIFICAZIONE DEI  
TECNICI MANUTENTORI è PROROGATA AL 25  
SETTEMBRE 2023**

Art. 4.

*Qualificazione dei tecnici manutentori*

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25 settembre 2022**


DECRETO DI MODIFICA 15 SETTEMBRE 2022

### CRITERI GENERALI PER MANUTENZIONE, CONTROLLO PERIODICO E SORVEGLIANZA DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO



#### 1 Manutenzione e controllo periodico

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.



Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	UNI 11224
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6



2

Sorveglianza

1. Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.




In vigore al 25.09.2022


DEFINIZIONI

**sorveglianza:** insieme di controlli visivi atti a verificare, **nel tempo che intercorre tra due controlli periodici**, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

DM 10.03.98  
SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.




## Come effettuare la sorveglianza?



**Singolo presidio, singoli ambienti, aree o macroaree ...**

# Varie modalità per l'effettuazione della sorveglianza



**STABILIMENTO**

XXXX

**MACROAREA**

YYYYY

**MASTER**

nella generazione dei master delle check list, l'RSPP/RMMA/CSEA riportano solo i presidi effettivamente presenti e le informazioni da verificare nelle tabelle bordate di Rosso

PER AREE ESTERNE SI INTENDONO AREE APERTE E/O SENZA TETTO

PRESIDI NELL'AREA	HAI RILEVATO LA LORO PRESENZA?	PRESENTE CARTELLO/ DI SEGNALAZIONE	ACCESSIBILE	è NELLE NORMALI CONDIZIONI OPERATIVE	è PRIVO DI DANNI EVIDENTI?
Estintori;	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
Porte tagliafuoco;	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
Uscite di sicurezza;	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
Dispositivi per le uscite antipanico;	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
Armadi attrezzature antincendio con relativi DPI;	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
Rete idranti protezione interna: idranti a muro, naspi antincendio;	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO
Rete idranti protezione esterna: idranti a colonna soprassuolo, idranti sottosuolo, attacchi di mandata autopompa VVF.	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO

PRESIDI NELL'AREA	HAI RILEVATO LA LORO PRESENZA?	SONO PRESENTI LE ETICHETTE ROSSE?	I LED DI STATO SONO VERDI?	LE LAMPADINE SONO PRIVE DI DANNI EVIDENTI?	I PITTogrammi PRESENTI SULLE LAMPADINE, SONO INTEGRI E LEGGIBILI?
Illuminazione di sicurezza e di emergenza;	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO

SISTEMI E VIE D'ESODO	LE VIE D'ESODO SONO SEGNALATE?	I SEGNALI SONO INTEGRI E LEGGIBILI?	I PERCORSI SONO PRIVI DI OSTACOLI AL DEFLUSSO?	LE PLANIMETRIE ESPOSTE SONO VISIBILI ED INTEGRI?	ALL'ESTERNO DEGLI ASCENSORI SONO ESPOSTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO?
vie d'esodo	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO



## Suggerimenti

Alla data di entrata in vigore del Decreto, **potranno operare sui presidi antincendio SOLO Tecnici Manutentori Qualificati** in possesso di **attestazione rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** a seguito di valutazione positiva dei risultati dell'apprendimento.

**ART. 4 PROROGATO AL  
25 SETTEMBRE 2023**

- Verifica **per OGNI tipologia di presidio** (estintori, idranti, porte tagliafuoco, gruppi di pompaggio, sprinkler, ecc...), **della qualifica dei tecnici manutentori**. Non esisterà un abilitazione unica per tutti i presidi!!
- Verifica necessità **aggiornamento capitolati**.
- Verifica **Registro dei Controlli antincendio**. Si ricorda che la responsabilità della corretta applicazione del registro è **del Datore di Lavoro**.






# IL DECRETO GSA - DM 02 settembre 2021

Il cosiddetto "Decreto GSA" stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, aggiorna ed integra quanto già previsto dal D.M 10.03.98.<sup>(1)</sup>

Si raccorda con il cap. S 5 del Codice "Gestione della Sicurezza Antincendio".

<sup>(1)</sup> ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a) punto 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008. Tale decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008.

STRATEGIA ANTINCENDIO	
Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio	
Premessa.....	2
Livelli di prestazione.....	2
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione.....	2
Soluzioni progettuali.....	3
Soluzioni conformi	
Soluzioni alternative	
Misure di prevenzione degli incendi.....	5
Progettazione della gestione della sicurezza.....	6
Gestione della sicurezza nell'attività in esercizio.....	8
Registro dei controlli	
Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio	
Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio	
Preparazione all'emergenza	
Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo	
Centro di gestione delle emergenze	
Unità gestionale GSA	
Revisione periodica	
Gestione della sicurezza in emergenza.....	14
Riferimenti.....	14



# IL DECRETO GSA

## Come è composto

È costituito da un articolato normativo e da cinque allegati:

- **Allegato I: Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;**
- **Allegato II: Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;**
- **Allegato III: Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;**
- **Allegato IV: Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio;**
- **Allegato V: Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.**




# IL DECRETO GSA - DM 02 settembre 2021

## Allegato I

E' dedicato al primo dei due aspetti della GSA (Gestione Sicurezza Antincendio), alla **GSA in esercizio** e riporta gli obblighi del datore di lavoro quali: **informazione e formazione** antincendio **dedicata ai lavoratori** oltre a quello di predisporre un **piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi**, i cui contenuti sono esplicitati nell'Allegato II.

### Decreto GSA Gestione della Sicurezza Antincendio



Per la **preparazione all'emergenza**,

dispone l'obbligo di partecipare ad esercitazioni antincendio con **cadenza annuale** (a meno di diverse indicazioni) per mettere in pratica le procedure d'esodo e di primo intervento.

# IL DECRETO GSA - DM 02 settembre 2021

## Allegato II

E' dedicato al secondo dei due aspetti della GSA (Gestione Sicurezza Antincendio), alla **GSA in emergenza**, stabilisce i **contenuti del Piano di Emergenza** e dedica un capitolo all'**assistenza alle persone con esigenze speciali in caso d'incendio**.



**PIANO DI EMERGENZA**  
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE

CHIAMARE PERICOLO: IN SITUAZIONE DI PERICOLO O PEREGRINO IMMEDIATAMENTE INFORMARE GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA CHE PROVVEDERANNO AD ATTIVARE LE MISURE DI SOCCORSO ADEGUATE AL CASO.

**IN CASO DI INCENDIO**


- AZIONARE IL PULSANTE D'ALLARME PIÙ VICINO
- CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO (Tel. 115) CHIAMARE IL PRONTO SOCCORSO (Tel. 118)
- DAFIE IMMEDIATAMENTE L'ALLARME, ALLONTANARE LE PERSONE PRESENTI
- SE POSSIBILE UTILIZZARE GLI ESTINTORI O GLI IDRANTI PIÙ VICINI E DIRIGENDO IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA
- NON METTERE FUORI TENDINE, SACCHINI E APPARECCHI ELETTRICI
- NELLA ZONA DELL'INCENDIO E NELLE ZONE ADIACENTI FERMARE GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
- CHIUDERE PORTE E FINESTRE PER CIRCONDARE LA ZONA D'INCENDIO

**IN CASO DI EVACUAZIONE**  
NON URLARE - NON CREARE PANICO

- ABBANDONARE I LOCALI CON ORDINE, SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI VERSO LE USCITE
- NON USARE ASCENSORI
- SERVIRSI DELLE SCALE

**IN CASO DI EMERGENZA**  
AVVISARE LA PORTINERIA CENTRALE Tel. DESCRIVENDO CON CHIAREZZA L'ACCADUTO E INDICANDO CON ESATTEZZA DOVE AVVENE E IL TIPO DI AIUTO RICHIESTO

SERVIZI ESTERNI		SERVIZI INTERNI	
Pubblica	Tel.	Coord. emergenza	Tel.
Cavalleria	Tel.	Antincendio	Tel.
Vigili Urbani	Tel.	Pronto Soccorso	Tel.
Protezione Civile	Tel.	Pulitura	Tel.
Centri antiterrorismo	Tel.	Controlli accessi	Tel.
USL - ASL	Tel.	Stazione sismica	Tel.
Azienda gas	Tel.	Servizio tecnico	Tel.
Azienda acqua	Tel.	Medico competente	Tel.
Azienda elettrica	Tel.	Manutenzione	Tel.
Risparmio auto	Tel.	Security	Tel.



Prevede che **gli addetti al servizio antincendio** incaricati, **siano in numero congruo**, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

# IL DECRETO GSA - DM 02 settembre 2021



**PIANO DI EMERGENZA**  
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE

CHIASCHE VERIFICARE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO E DOVE IMMEDIATAMENTE INFORMARE GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA CHE PROVVEDERANNO AD ATTIVARE LE MISURE DI SOCCORSO ADEGUATE AL CASO.

**IN CASO DI INCENDIO**

AZIONARE IL PULSANTE D'ALLARME PIÙ VICINO CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO Tel. 115  
 CHIAMARE IL PRONTO SOCCORSO Tel. 118

DAFIE IMMEDIATAMENTE L'ALLARME, ALLONTANARE LE PERSONE PRESENTI

SE POSSIBILE UTILIZZARE GLI ESTINTORI O GLI IDRANTI PIÙ VICINI E DIRIGENDO IL GETTO ALLA BASE DELLA FIAMMA.

- METTERE FUORI TENSIONE MACCHINARI E APPARECCHI ELETTRICI
- NELLA ZONA DELL'INCENDIO E NELLE ZONE ADIACENTI FERMARE GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO
- CHIUDERE PORTE E FINESTRE PER CIRCOSCRIVERE LA ZONA D'INCENDIO

**IN CASO DI EVACUAZIONE**  
NON URLARE NON CREARE PANICO

ABBANDONARE I LOCALI CON ORDINE, SEGUENDO I CARTELLI INDICATORI VERSO LE USCITE

NON USARE ASCENSORI SERVIRSI DELLE SCALE

**IN CASO DI EMERGENZA**  
AVVISARE LA PORTINERIA CENTRALE Tel. DESCRIVENDO CON CHIAREZZA L'ACCADUTO E INDICANDO CON ESATTEZZA DOVE AVVERRE E IL TIPO DI AIUTO RICHIESTO

ENTI ESTERNI	SERVIZI INTERNI
Polizia Tel.	Coord. emergenza Tel.
Carabinieri Tel.	Antivegetazione Tel.
Vigili Urbani Tel.	Pronto Soccorso Tel.
Protezione Civile Tel.	Portineria Tel.
Centro antivegetazione Tel.	Contatti esterni Tel.
USIL - ASIL Tel.	Servizio Aziendale Tel.
Azienda gas Tel.	Servizio Tecnico Tel.
Azienda acqua Tel.	Materia competente Tel.
Azienda elettrica Tel.	Manutenzione Tel.
Azienda auto Tel.	Security Tel.

Il Piano di Emergenza è previsto nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, **indipendentemente dal numero dei lavoratori;**
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Per attività poco complesse o con pochi occupanti e comunque quando non si ricada nelle casistiche di cui sopra, consente l'applicazione di **misure semplificate per la gestione dell'emergenza.**


## Allegato III

E' dedicato ai **corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio antincendio.**



Oltre all'attività formativa già obbligatoria, proporzionata a seconda del livello di rischio, rende **obbligatorio un corso di aggiornamento** in relazione al livello di rischio, da svolgersi **ogni 5 anni** con verifica di apprendimento (prima del DM 02 settembre 2021 l'aggiornamento era consigliato ogni 3 anni, senza obbligo).

Non si parla più di attività di rischio basso, medio e elevato, ma di **attività di livello 1, livello 2 e livello 3.**



Per l'attività di **formazione ed aggiornamento**, limitatamente alle **parti teoriche**, consente l'utilizzo di **metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità**

I corsi sono stati divisi per tipologia e avranno la sigla **FOR** per il corso base e **AGG** per l'aggiornamento.



# IL DECRETO GSA

## Allegato IV

Riporta le attività per le quali è previsto il conseguimento dell'**accertamento di idoneità tecnica** aggiornando i riferimenti normativi ed integrando l'Allegato X del DM 10.03.98.



## Decreto GSA Gestione della Sicurezza Antincendio



INAIL

confimiindustria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

# IL DECRETO GSA

## Allegato V

Dedicato ai **Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.**

Indica i requisiti e i contenuti minimi della formazione prevista per i docenti che dovranno formare gli addetti antincendio.

La formazione è strutturata con **10 moduli**, ognuno dedicato ad argomenti differenti.

Per i docenti sono previsti tre livelli di corso: **corso di tipo A**, di **tipo B**, di **tipo C**. Tali corsi è previsto siano erogati dal Corpo Nazionale dei VVF. Ogni corso si completa **con un esame finale.**

**L'aggiornamento dei docenti** è previsto **ogni 5 anni**, o dal rilascio dell'attestato da formatore o dalla data in vigore del presente Decreto per i docenti abilitati in quanto in possesso di esperienza nel settore (art.6).

Decreto GSA  
Gestione della Sicurezza Antincendio





# IL DECRETO GSA

## KEYWORDS



Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio e in emergenza; Piano di Emergenza; preparazione all'emergenza; lotta antincendio e di gestione delle emergenze; documento di valutazione dei rischi d'incendio; addetti al servizio antincendio;

formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, FOR; AGG; attestato di idoneità tecnica; aggiornamento quinquennale; requisiti dei docenti della parte teorica e della parte pratica; corso di formazione per docenti; formatori qualificati.

### Decreto GSA Gestione della Sicurezza Antincendio



#### Cosa abroga

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3 comma 1 lettera f, l'art. 5, l'art. 6 e l'art. 7 del DM 10 marzo 1998.



1 ANNO



#### Entrata in vigore

Il Decreto è entrato in vigore **un anno dopo la sua pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, **il 04 ottobre 2022**

## 3.2 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

### 3.2.1 Generalità


1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio, **devono essere correlati al livello di rischio dell'attività** così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati nel seguito.



2. **L'attività di formazione ed aggiornamento**, limitatamente alla **parte teorica**, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, **anche in modalità FAD** (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

3. I **contenuti previsti** nel presente allegato **possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.**

4. **Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi** di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.




LA PRINCIPALE NOVITA' RELATIVI AI CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO È LA **SORVEGLIANZA**

Definizione DM 01.09.21 Art. 1.

**sorveglianza:** insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Deve essere effettuata utilizzando idonee liste di controllo.



LA PRINCIPALE NOVITA' RELATIVI AI CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO È LA **SORVEGLIANZA**




.... E ... IL **REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO**

**PARTI PRATICHE: Presa visione del Registro Antincendio**



**REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO**

Ed. 1.0 2017



**REGISTRO PREVENZIONE INCENDI**

**REGISTRO DELLA SICUREZZA E DEI CONTROLLI**

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. e int. - D.M. 10 marzo 1998

Form with fields for Organization, Address, Activity, Safety Organization, RSP/ASPP, MC, Emergency Squad, First Aid Squad, RLS, Register Holder, and Fire Command details.

## Suggerimenti

**DM 02 settembre 2021**

**Decreto GSA**  
Gestione della Sicurezza Antincendio



- Verifica della necessità di **aggiornamento del Piano di Emergenza** sulla base delle nuove indicazioni.
- Verifica **presenza di persone con esigenze speciali**, prevedendo se necessario e riportando nel Piano di Emergenza le misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali e motorie (es.: luci, scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione, sistemi EVAC).
- **Verificare le date della formazione svolta dagli addetti al servizio antincendio** o degli ultimi aggiornamenti e **programmarne gli aggiornamenti entro 5 anni** dalla data della formazione o dell'ultimo aggiornamento svolto.  
Nei casi in cui formazione o aggiornamento siano state effettuate da più di 5 anni prima dell'entrata in vigore del Decreto, l'aggiornamento andrà effettuato entro 12 mesi dall'entrata in vigore.
- Verifica che il **numero degli addetti antincendio sia sufficiente**. In generale si ritiene probabile la necessità di incremento del numero di addetti.



# Grazie dell'attenzione

**Marco Patruno**

**FiSA – aderente FINCO – Confindustria**

*Email : [presidente@fisa-association.org](mailto:presidente@fisa-association.org)*

INAIL

confimiindustria  
Confederazione dell'Industria Manifattura Italiana e dell'Impresa Privata